


Unione Province d'Italia



UPI

*Rientro in corso
di esecuzione
6/12/17
Della*



EMENDAMENTI

AC 4768 DDL BILANCIO 2018/2020

Punto 1) OdG

Conferenza Unificata

Roma, 6 dicembre 2017

Articolo 1

Al comma 464 le parole “contributo complessivo di 352 milioni di euro per l’anno 2018, di cui 270 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall’anno 2021” sono sostituite con le seguenti: “contributo complessivo di 522 milioni di euro per l’anno 2018, di cui 440 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 240 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall’anno 2021”

Dopo il comma 464 è inserito il seguente: “464.bis Il contributo spettante a ciascuna Provincia, di cui al comma 1, unitamente a quelli di cui all’articolo 1, comma 754, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208 , e all’articolo 20 comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n.96, sono versati dal Ministero dell’Interno all’entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui al comma 418, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418, articolo 1, della legge n. 190 del 2014 per gli anni 2018, 2019 e 2020 al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.

MOTIVAZIONE

Al fine del ripristino dell’ordinaria attività amministrative delle Province, nonché soprattutto per garantire la copertura dello squilibrio strutturale della parte corrente e assicurare pieno finanziamento a fabbisogno standard delle funzioni fondamentali assegnate dalla legge nazionale alle Province delle Regioni a Statuto ordinario (cfr. Dpcm 21 luglio 2017 recante “nota metodologica e coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane, relativi alle funzioni fondamentali come ridefinite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 – GU 21.10.17”), il comparto necessita di almeno 470 milioni per l’anno 2018 e, in considerazione del quadro normativo attuale che prevede, tra l’altro, la cessazione degli effetti dell’articolo 47, del dl 66/14 a decorrere dal 2019, di 270 per ciascuno degli anni 2019 e 2020.



Ciò anche in ragione dello sblocco della contrattazione, che comporterà un incremento di risorse finanziarie per il comparto delle Province di circa 30 milioni.

Le somme complessive indicate nell'emendamento rappresentano un incremento, rispetto a quanto già il disegno di legge prevede, di risorse pari a: 170 milioni per il 2018, e 130 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Ciò in ragione del fatto che dopo tre anni di gestione "precaria" del bilancio (solo annuale, applicazione avanzi per equilibri di parte corrente, rinegoziazione mutui Cdp) occorre ripristinare le condizioni per un esercizio "normale" del bilancio, in osservanza dei principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.

In particolare le Province devono ripristinare la loro propensione alla spesa di investimento per le funzioni fondamentali attribuite e quindi l'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato ancora accertato e disponibile a rendiconto 2016 e 2017 deve essere destinato a "autofinanziare" il rilancio della spesa di investimento.

Ciò significa capacità progettuale, programmazione triennale e pluriennale, rispetto di adeguati cronoprogrammi inseriti nei livelli di progettazione definitiva ed esecutiva.

Deve considerarsi conclusa la "gestione stralcio" delle Province sia per la spesa corrente, sia per la spesa di investimento e le relative fonti di finanziamento.

Al fine di ripristinare l'autonomia tributaria e finanziaria delle Province, è necessario altresì che i diversi contributi assegnati per l'esercizio delle funzioni fondamentali alle Province dalle normative più recenti, siano considerati a compensazione del contributo alla finanza pubblica posto a carico degli enti dall'articolo 1, comma 418, legge n. 190/14, come già disciplinato in occasione del Dpcm 10 marzo 2017, che assegnava 650 milioni per gli anni 2017 e successivi.



Articolo 1

Dopo il comma 632 sono aggiunti i seguenti:

“632.bis Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma precedente, si provvede a finanziare gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane con uno stanziamento di 1.500 milioni così ripartiti nelle annualità:

- 300 milioni per il 2018;
- 400 milioni per il 2019;
- 400 milioni per il 2020;
- 400 milioni per il 2021.

632.ter Con decreto del ministero delle Infrastrutture e trasporti da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie locali, sono definiti criteri per l’assegnazione delle risorse di cui al comma 1 bis, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.”

MOTIVAZIONE

A fronte della forte riduzione di risorse operata dall’articolo 1, comma 418, della legge n. 190/14 e dal dl 66/14, negli ultimi anni le Province e le Città Metropolitane hanno contratto gli investimenti sul patrimonio viario; ciò anche in ragione del fatto che per tre anni consecutivi gli avanzi liberi e destinati sono stati utilizzati per l’equilibrio di parte corrente dei bilanci.

I dati di rendiconto, per le sole 76 Province delle Regioni a statuto ordinario, evidenziano nel periodo 2010-2016 una riduzione di oltre il 53% della spesa in conto capitale dedicata alla viabilità, che da 1,2 miliardi di euro passa a 530 milioni.

La situazione attuale richiede interventi ed investimenti ancor più massicci del passato; per questo motivo si chiede che parte delle risorse individuate dall’articolo 1, comma 140 della legge di bilancio 2017, così come rifinanziate dall’articolo 95, vengano espressamente riservato alle Province e alle Città Metropolitane per gli anni 2018-2021.

L’emendamento disciplina anche le procedure necessarie ad individuare il fabbisogno, sulla base di criteri legati tra l’altro, al tasso di incidentalità e alla presenza di particolari condizioni di dissesto idrogeologico del territorio su cui insiste la rete viaria.



Articolo 1

Dopo il comma 466 sono aggiunti i seguenti:

“466bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le Province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56/14.

466 ter. A decorrere dall’anno 2018, le Province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 466 bis e di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato solo se l’importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti Province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. E’ consentito l’utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali come definite nel presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione ai sensi di cui all’articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

466 quater. Sono abrogati il comma 9 dell’articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e il comma 5 dell’articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

466 quinquies. Le Province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.”

MOTIVAZIONE

L’emendamento è finalizzato a ripristinare l’autonomia organizzativa relativamente alla gestione del personale per le Province delle Regioni a statuto ordinario che hanno ormai completato il processo di trasferimento del personale soprannumerario, nei limiti della spesa per le dotazioni organiche ridotte secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 421, della legge 190/14.



Il processo di riordino avviato con la legge n. 56/14 è ormai completato: dagli originari 31 mila dipendenti, ad oggi le Province RSO contano 15 mila dipendenti (16 mila sono i dipendenti che sono stati ricollocati, tra la mobilità per le funzioni non fondamentali, il personale dei centri per l'impiego e i pre-pensionamenti).

Per il ripristino delle capacità assunzioni alle Province delle Regioni a statuto ordinario è richiesta preliminarmente la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 190/14, al fine di renderle funzionali a un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali: in questo modo si consolida per la finanza pubblica l'economia di spesa conseguita a livello di comparto.

Il ripristino delle capacità di assunzione delle Province avviene con riferimento alla spesa sostenuta per il personale cessato nei tre anni precedenti, consentendo un turn-over del 100% alla Province che hanno un'incidenza di spese di personale sulle entrate correnti inferiore al 20 per cento e un turn-over limitato al 25% per quelle che hanno un'incidenza di spese di personale sulle entrate correnti superiore al 20 per cento.

Questa scelta tiene conto della sostenibilità finanziaria della spesa di personale per ogni ente, e si creano le condizioni, in base all'autonomia e alla sostenibilità finanziaria, per superare le condizioni di precarietà organizzativa e dunque per tornare a svolgere in modo funzionale le funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56/14.

Sempre nell'ottica del superamento della fase di precarietà istituzionale del comparto, l'emendamento proposto fa venir meno i limiti imposti dalle lettere da c) a g) del comma 420 (divieto di attivare rapporti ex artt 90 e 110 Tuel, lavoro flessibile e incarichi di studio e consulenza), e fissa il limite di spesa ancora più stringente di quello previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/10: per gli altri enti locali è attualmente fissato al 50% della spesa sostenuta nel 2009 (ma solo se non si rispettano gli obblighi di riduzione della spesa di cui all'articolo 1, comma 557 della legge n. 296/06, altrimenti il limite è il 100%); il tetto al 25% appare dunque assai prudentiale e coerente con l'abbattimento della dotazione organica previsto a seguito della legge n. 56/14.

Si sottolinea peraltro come sia diventato urgente ormai per le Province procedere ad un riassetto che sia funzionale fin da subito all'attività amministrativa, e le forme flessibili, dati i lunghi tempi per l'espletamento dei concorsi, appaiono più rispondenti nell'immediato, ai reali bisogni degli enti.



Articolo 1

Al comma 466 le parole “Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione” sono sostituite dalle parole “Alle Province che, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione, o risultano in dissesto”

MOTIVAZIONE

La norma è finalizzata ad agevolare l’attuazione del piano di riequilibrio finanziario delle Province che, anche a causa degli ingenti tagli alle risorse proprie e dell’insostenibilità del concorso alla finanza pubblica richiesto dalla legge negli esercizi 2015 e 2016, hanno deliberato le procedure di dissesto e predissesto; le Province ad oggi potenzialmente interessate dagli effetti dell’emendamento proposto sono 10 (in piano pluriennale di riequilibrio) oltre alle 3 in dissesto.

L’emendamento proposto è semplicemente finalizzato ad inserire, tra la platea dei possibili beneficiari, le Province che ancora oggi non hanno approvato il bilancio di previsione 2017, il cui termine è scaduto a fine settembre, poiché hanno difficoltà a reperire le relative risorse e quindi saranno costrette a deliberare in consiglio l’ammissione alla procedura di cui all’art. 243 bis del TUEL (predissesto) avendo poi 90 giorni per la predisposizione ed approvazione del relativo piano di riequilibrio.

Anche queste Province devono essere ricomprese tra gli enti beneficiari del contributo straordinario previsto dalla norma.



Articolo 1

Dopo il comma 466 è aggiunto il seguente:

466 bis. Al comma 1, articolo 40, del decreto legge n. 50/17 le parole “nell’anno 2016” sono sostituite dalle parole “negli anni 2016 e 2017”

MOTIVAZIONE

L'emendamento mira ad escludere, dal sistema sanzionatorio per gli enti che non conseguono nell'anno 2017 gli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 710, art. 1, della legge n. 208/2015, come già peraltro previsto dal legislatore per l'anno 2016.

Ciò in ragione del completamento del processo di riordino istituzionale avviato dalla legge n. 56/14 e soprattutto in considerazione dell'eccezionale situazione economico finanziaria degli enti di area vasta che sono stati oggetto di normativa speciale nell'anno 2015, con misure straordinarie reiterate anche nella Legge di stabilità 2016 e legge di bilancio 2017.

In particolare si ricorda che per il 2015 e 2016 (e 2017) il legislatore ha previsto la predisposizione di un bilancio autorizzatorio solo annuale (e non triennale come prescritto dall'armonizzazione contabile), l'applicazione degli avanzi liberi e destinati (nonché vincolati per l'anno 2016), misure queste che determinano, gioco forza, il mancato conseguimento di un saldo non negativo, come richiesto nel 2016.

Eliminare le sanzioni per il mancato rispetto dei saldi di finanza pubblica, è dunque determinante per non vanificare, il delicato percorso di mantenimento del comparto in equilibrio finanziario in una delicata, quanto lunga e complessa, fase di riordino.



Articolo 1

Dopo il comma 466 è aggiunto il seguente:

466 bis. Per L'anno 2018 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali dlgs 267/2000.

MOTIVAZIONE

Occorre far venire meno il blocco ai trasferimenti operati dal ministero dell'interno alle Province – a qualsiasi titolo – che si attiva allorquando gli enti non inviino al sistema informatico del ministero stesso i certificati al rendiconto e i certificati al bilancio di previsione: in taluni casi i ritardi contingenti rispetto ai termini di approvazione dei bilanci e rendiconti, unitamente alle crescenti tensioni di cassa, degli enti, hanno già provocato significativi disservizi in alcuni enti in termini di erogazione degli stipendi e riscaldamento nelle aule scolastiche. Prefigurando una crescente espansione di tali situazioni occorre disapplicare, almeno per tutto l'anno 2018, la norma che impedisce al ministero dell'interno l'erogazione delle somme che vengono stanziare ad hoc per gli enti nei diversi provvedimenti legislativi.



Articolo 1

Dopo il comma 466 è aggiunto il seguente:

“466 bis All’articolo 1 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n.125, le parole “per gli anni 2016 e 2017” sono sostituite dalle parole “per gli anni 2016, 2017 e 2018”

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a consentire, come per i due anni precedenti, l'autorizzazione alla gestione provvisoria nel 2018, con riferimento al bilancio 2017. Ciò si rende necessario in considerazione del fatto che le Province per tre anni hanno predisposto ed approvato un bilancio non pluriennale.



Articolo 1

Al comma 634, primo periodo, dopo le parole “per opere destinate” inserire le seguenti “in via prioritaria”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento mira a meglio specificare le finalità della norma, al fine di non impedire che possano essere inseriti, tra i progetti cofinanziati, anche quelli relativi ad altre tipologie di intervento.



Articolo 1

Dopo il comma 466 è inserito il seguente:

“466 bis. Entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l’entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell’evoluzione del quadro normativo. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all’articolo 243-quater, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”

MOTIVAZIONE

Negli anni si sono stratificati numerosi interventi che hanno modificato l’assetto normativo originario a presidio della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Il tratto comune che ha contraddistinto tutte le modifiche, che di anno in anno si sono susseguite, è quello della mancanza di una visione d’insieme: si è sempre trattato di interventi volti a regolamentare in maniera differente e, a volte, contraddittoria, singoli aspetti della procedura di riequilibrio, sancendo in alcuni casi disparità di trattamento tra enti senza alcuna apparente giustificazione.

La situazione si è poi complicata ulteriormente a partire dal 2015, anno nel quale è entrato in vigore il nuovo sistema di contabilità. Il Legislatore non si è dato carico di procedere al coordinamento delle norme in tema di riequilibrio finanziario pluriennale con le nuove regole di contabilità, di fatto mettendo gli enti in riequilibrio, già di per sé zavorrati da una complessa manovra di risanamento articolata su diversi anni, sullo stesso piano di enti in salute, maggiormente in grado di poter dare attuazione alle stringenti regole introdotte dal D. Lgs. 118/2011.

Pertanto, al fine di recepire le modifiche normative intervenute e quelle proposte dalla presente norma, di dare organicità non solo alla disciplina ma anche alla coerenza stessa dei piani di riequilibrio, si propone una revisione “straordinaria” dei piani di riequilibrio pluriennale, in modo che l’universalità degli enti in predissesto possa procedere, in occasione dell’approvazione del rendiconto per l’anno 2017, ad una rimodulazione del piano di riequilibrio, con conseguente possibilità di utilizzare il periodo residuo di recupero del disavanzo conseguente al riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per il passaggio al nuovo sistema contabile, per recuperare il disavanzo complessivo accertato nel 2017. Tale rimodulazione potrà assorbire anche eventuali piano di rientro già in corso ai sensi dell’art. 188 del D. Lgs. 267/2000.



Articolo 1

Al comma 493 le parole “investimenti dei comuni” sono sostituite dalle parole “investimenti degli enti locali”

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a consentire a tutti gli enti locali la possibilità di avere una sorta di “corsia preferenziale” nell'assegnazione di spazi finanziari, non riferiti all'edilizia scolastica, messi a disposizione attraverso il patto nazionale orizzontale.



Articolo 1

Dopo il comma 394 è aggiunto il seguente:

394bis. Alla fine dell'articolo 6 ter del decreto legge n. 91/17, convertito con modificazioni dalla legge n. 123/17 è aggiunto il seguente periodo: "Il rispetto del vincolo di cui al periodo precedente non si applica ai comuni e alle province interessate dal sisma del 24 agosto 2016".

MOTIVAZIONE

L'emendamento consiste nell'aggiungere, alla fine del comma, una deroga espressa e puntuale rivolta ai soli enti locali coinvolti dal sisma del 24 agosto 2016 relativamente alla condizione di ente rispettoso dei vincoli di bilancio.

Come è noto, infatti, le Province hanno utilizzato negli ultimi tre anni, gli avanzi di amministrazione per conseguire l'equilibrio finanziario dei loro bilanci e ciò si è riflesso negativamente sull'obiettivo del pareggio di bilancio. In assenza di tale emendamento, le Province interessate dal sisma e che non hanno rispettato il pareggio di bilancio non possono utilizzare i ribassi d'asta nella loro programmazione degli investimenti finalizzati alla ricostruzione.



Articolo 1

Dopo il comma 394 è aggiunto il seguente:

394 bis Le disposizioni di cui all'articolo 43 bis, commi 1 e 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, con la legge 21 giugno 2017, n. 96 si applicano anche alle Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del richiamato decreto legge.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a garantire che l'effettuazione degli investimenti connessi alla ricostruzione da parte degli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, assegnando agli stessi spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali previsti dall'articolo 10 della legge n. 242 del 2012, ora previsti per i soli comuni coinvolti dal sisma siano estesi anche alle province interessate



Articolo 1

Dopo il comma 675 è aggiunto il seguente:

“675 bis. All’articolo 2, comma 4 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio, n. 19, le parole “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2018”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a prorogare il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola al 31.12.2018.

